

OGGETTO: L.R 3/2010 – DPCA 90/2010 – L.R 12/2011: autorizzazione ed accreditamento istituzionale del centro di riabilitazione (ex art. 26 L. 833/78) denominato “Centro Ria h riabilitazione S.r.l.”, sito in piazza Vittorio Bachelet, 22 Rieti, nel comprensorio della Asl di Rieti, gestito dalla Società Ria h Riabilitazione S.r.l (00952240570), sede legale via dell’Industria, 27 Cittaducale, (RI).

## IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera di Giunta regionale del 22/3/2013, n. 53: “Modifiche del regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1, concernente: Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”, e successive modificazioni;

VISTO l’atto di organizzazione del 09/04/2013, n. A03015 concernente: “Conferma delle strutture organizzative di base denominate “Aree” ed “Uffici” ai sensi del comma 2 dell’art. 8 del regolamento regionale n. 2 del 28 marzo 2013 “Modifiche al regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale);

VISTA la Determinazione Regionale n.B03071 del 17 luglio 2013 recante “Riorganizzazione delle strutture organizzative di base denominate aree e uffici della Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria”

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 è stato conferito al Presidente pro-tempore della Giunta della Regione Lazio, dr. Nicola Zingaretti, l’incarico di Commissario ad acta per la prosecuzione del vigente piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della regione Lazio, secondo i Programmi operativi di cui all’articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 e successive modifiche ed integrazioni;

DATO ATTO, altresì, che con delibera del Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2013 è stato nominato a decorrere dal 7 gennaio 2014 il dr. Renato Botti subcommissario per l’attuazione del Piano di Rientro della Regione Lazio, con il compito di affiancare il Commissario *ad acta* nella predisposizione dei provvedimenti da assumere in esecuzione dell’incarico commissariale di cui alla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013;

VISTO il Decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. concernente: “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421”, in particolare art. 8 quater, comma 1 e comma 2 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. che recitano:

1. “L’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti...*

*2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies ..."*

VISTA la legge 3 marzo 2003, n. 4 concernente: "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali"

VISTO il Regolamento regionale 26 gennaio 2007, n. 2 concernente: "Disposizioni relative alla verifica di compatibilità e al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitaria e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi

VISTO il DPCA n. 15 del 27 gennaio 2014 concernente: "attività riabilitativa territoriale rivolta a persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale (centri di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78). Terminologia di riferimento per l'attività riabilitativa nei diversi regimi assistenziali ex art. 26 L. 833/78;

VISTO l'art. 1 comma 796, lettera t) della legge 27 dicembre 2006, n.296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" che ha disposto quanto segue:

- *"le regioni adottano provvedimenti finalizzati a garantire che dal 1 gennaio 2008 cessino gli accreditamenti provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non confermate dagli accreditamenti definitivi di cui all'art. 8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo",*

successivamente modificato dal D.L. 30.12.2013, n. 150 che fissa al 31 ottobre 2014 il termine per l'adozione degli atti di accreditamento istituzionale;

VISTO il DPCA n. 170 del 22 maggio 2014 concernente: "Recepimento delle disposizioni normative della Legge n. 15 del 27 febbraio 2014, che ha convertito con modificazioni il Decreto Legge n. 150 del 30 dicembre 2013, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, in particolare la Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 – modifica del termine per la cessazione degli accreditamenti provvisori non confermati dagli accreditamenti definitivi"

VISTA la L.R. 10 agosto 2010, n. 3 Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della regione Lazio" art. 1, commi da 18 a 26 – "Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie private "

VISTO in particolare l'art.1, comma 26 della citata L.R. n. 3/2010 nella parte in cui prevede che:

- *"per la definizione dei procedimenti di accreditamento istituzionale definitivo di cui ai commi dal 18 al 25, la normativa regionale vigente in materia si applica in quanto compatibile con le disposizioni di cui ai medesimi commi, nonché con gli ulteriori provvedimenti di attuazione degli stessi";*

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, avente ad oggetto: “Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAAS) – Manuale d’uso” (All. 3). Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3”;

TENUTO CONTO che con il predetto decreto commissariale n. U0090/2010 è stato avviato il procedimento di accreditamento definitivo, ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento definitivo istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3, mediante la presentazione delle relative domande entro il termine del 10 dicembre 2010 tramite il Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie, realizzato da LAit S.p.A;

CONSIDERATO altresì, che, come previsto dal citato Decreto Commissario ad Acta n. U0090/2010:

a) le istanze di conferma dell’autorizzazione e di accreditamento definitivo istituzionale devono intendersi riferite esclusivamente alle strutture nelle quali viene esercitata almeno un’attività accreditata e i relativi effetti non si estendono ad eventuali ulteriori sedi, in cui vengano svolte attività meramente autorizzate, anche se appartenenti al medesimo soggetto;

b) per le strutture nelle quali si eserciti almeno un’attività accreditata il provvedimento di autorizzazione all’esercizio riguarderà l’intera struttura, mentre il titolo di accreditamento sarà riferito esclusivamente alle attività già accreditate alla data di entrata in vigore del decreto stesso;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0109 del 31 dicembre 2010, avente ad oggetto: “Atto ricognitivo ex art. art. 1, comma 22, Legge Regionale 10 Agosto 2010, n. 3 e s.m.i” con il quale è stato

- adottato il provvedimento di ricognizione di cui all’art. 1, comma 22, Legge Regionale n. 3/2010 e s.m.i, prendendo atto delle domande, presentate nei termini e con le modalità previste dalla vigente normativa, ricomprese nell’allegato A (“Elenco strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno compilato ed inviato il questionario di autovalutazione in relazione sia alla conferma della autorizzazione che all’accreditamento definitivo”), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso ;
- preso atto del fatto che le domande di cui all’allegato B (“Elenco delle strutture sanitarie e socio sanitarie che hanno presentato solo domanda di conferma all’autorizzazione”), trasmesso da LAit S.p.A, parte integrante e sostanziale del provvedimento stesso, presentavano elementi di incompletezza in ordine ai quali la Regione Lazio si riservava ulteriori approfondimenti e verifiche e pertanto non potevano essere inserite nell’elenco ricognitivo di cui all’allegato A;

DATO ATTO che:

- quanto riportato nei suddetti elenchi si riferisce esclusivamente al contenuto delle dichiarazioni rese in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione;
- l’inclusione del soggetto/struttura nel suddetto provvedimento ricognitivo non fa sorgere, di per sé, in capo all’interessato alcuna posizione di interesse giuridico qualificata né in

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

ordine alla conferma dell'autorizzazione, né in ordine al rilascio dell'accreditamento, né in ordine a pretese di carattere patrimoniale neanche a titolo di indebito arricchimento;

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0007 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: "Legge Regionale 24 dicembre 2010, n. 9 art.2, comma 14. Termini e modalità per la presentazione della documentazione attestante il possesso dei requisiti ai fini del procedimento di accreditamento istituzionale definitivo";

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 avente ad oggetto: Modifica dell'Allegato 1 al Decreto del Commissario ad Acta n. U0090/2010 per: a) attività di riabilitazione (cod. 56), b) attività di lungodegenza (cod. 60); c) attività erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) per i livelli prestazionali: R1, R2, R2D e R3 – Approvazione Testo Integrato e Coordinato denominato "Requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio sanitarie".

VISTO il Decreto del Commissario ad Acta n. 13 del 23 marzo 2011 avente ad oggetto "Procedimento di accreditamento definitivo a strutture sanitarie e socio-sanitarie private. Regolamentazione verifica requisiti";

VISTA la legge regionale 13 agosto 2011, n. 12 concernente "Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011-2013" art. 1, commi dal 123 al 126;

RICHIAMATA altresì la L.R. 24 dicembre 2010, n. 9 "Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio 2011 (art. 12, comma 1, L.R. 20 novembre 2001, n. 25" ed in particolare l'art. 2, comma 13, che ha disposto la modifica dell'art. 1, commi 18, 22, 23 e 25 della L.R. 3/2010:

*"18. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e successive modifiche, in materia di accreditamento istituzionale definitivo, le strutture sanitarie e socio-sanitarie private provvisoriamente accreditate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro il termine del 24 dicembre 2010 presentano alla Regione nuova domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio nonché la domanda di accreditamento istituzionale definitivo esclusivamente attraverso l'utilizzo di una piattaforma applicativa di una piattaforma applicativa informatica messa a disposizione da LAit S.p.A., secondo modalità stabilite con apposito provvedimento amministrativo, da pubblicarsi sul BUR."*

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 1, comma 21, della L.R. 10 agosto 2010, n. 3 e s.m.i. Assestamento del bilancio annuale e pluriennale 2010-2012 della regione Lazio" art. 1, commi da 18 a 26 – "Disposizioni per l'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio sanitarie private " che recita:

*"21. Le domande di accreditamento istituzionale definitivo devono essere corredate da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante circa la rispondenza ai requisiti ulteriori previsti per l'accreditamento ovvero da atto unilaterale d'obbligo ad adeguare le strutture nei termini definiti con il provvedimento di individuazione dei requisiti ulteriori.  
La domanda di accreditamento deve, altresì, indicare gli estremi dell'eventuale provvedimento attestante l'accreditamento provvisorio e le attività per le quali è stato concesso ovvero delle convenzioni o di altro titolo per l'accreditamento transitorio previsto dall'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica)"*

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

TENUTO CONTO che la Società Ria h Riabilitazione S.r.l. (P.IVA 00952240570), sede legale via dell'Industria, 27 Cittaducale, (RI), Rappresentante legale sig. Fausto Pitoni, nato il 27/02/1941 a Terni, in virtù di quanto sopra stabilito, ha aderito alle procedure di cui al DPCA 90/2010 ed ha presentato la documentazione in virtù del DPCA n. 7 del 3 febbraio 2011 e s.m.i

PRESO ATTO della sostituzione del legale rappresentante della Società Ria h Riabilitazione S.r.l., sede legale via dell'Industria, 27 Cittaducale, (RI) nella persona del sig. Enrico Germani, come da determinazione n. G08494/12.06.2014;

TENUTO CONTO che in ottemperanza a quanto stabilito nel DPCA n. 13/2011 sopracitato:

- il Direttore Generale di ciascuna ASL ha costituito apposita Commissione di verifica;
- i componenti della predetta Commissione hanno avuto accesso *“a tutte le informazioni e alla documentazione inserita nel sistema SAAS dai soggetti provvisoriamente accreditati, ai sensi dei Decreti del Commissario ad Acta n. U0090/2010 e n. U0007/2011 e s.m.i anche al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato in sede di compilazione dei questionari di autovalutazione in ordine al possesso dei requisiti minimi richiesti e ai titoli di autorizzazione e di accreditamento provvisorio posseduti.”*;
- l'equipe operativa costituita in seno alla Commissione di verifica della Azienda Asl di Rieti ha proceduto al sopralluogo presso la sede operativa sita in piazza Vittorio Bachelet, 22 Rieti;
- *“il Coordinatore della Commissione di verifica, acquisiti dai responsabili dei servizi interessati gli esiti della verifica, ivi inclusa la completezza e la regolarità della documentazione inviata informaticamente ai sensi del Decreto Commissariale n. U0007/2011 e s.m.i.”*, ha trasmesso apposita relazione al Direttore Generale dell'ASL di Rieti che sulla base della predetta relazione, ha rilasciato l'attestazione di conformità ai requisiti richiesti trasmettendola alla Direzione Regionale competente;

RILEVATO che a seguito della verifica istruttoria dei titoli effettuata dalla Commissione della ASL di Rieti, la suddetta struttura risulta operante in base al seguente titolo autorizzativo:

- determinazione n. D1219/4A/03 del 24.03.2005

per l'erogazione di cure dirette a soggetti di ogni fascia di età con gravi patologie ortopediche – neurologiche, con particolare attenzione all'età evolutiva;

PRESO ATTO dell'attestazione prot.n. 30465 del 02 ottobre 2012 (inserita nel sistema SAASS) di conformità rilasciata dal Direttore Generale dell'ASL Rieti con cui si attesta, sulla scorta degli esiti delle verifiche effettuate dalla Commissione di verifica che il centro di riabilitazione ex art. 26 L. 833/78 denominato *“Ria h riabilitazione”* piazza Vittorio Bachelet, 22, Rieti gestito dalla Società Ria h Riabilitazione S.r.l. (P.IVA 00952240570), sede legale via dell'Industria, 27 Cittaducale, (RI), è conforme

*“... ai requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi di cui al DCA n. 90/2010 con annessi allegati e s.m.i. per l'esercizio in autorizzazione delle seguenti attività sanitarie*

- *Riabilitazione ambulatoriale per persone con disabilità*
- *Riabilitazione domiciliare per persone con disabilità complessa”*

VISTA, altresì, la nota prot. n. 19926 del 26 maggio 2014 del Direttore generale della Asl di Rieti nella quale viene esposta la critica situazione relativa all'offerta di riabilitazione H infantile nel

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

territorio reatino; tale situazione viene rappresentata in modo saliente nella relazione prot. n. 3025 del 13 maggio 2014 dell'UOC Materno Infantile allegata alla nota medesima;

RILEVATO che l'UOC Materno Infantile nella suddetta relazione precisa, tra l'altro che *"La deliberazione iniziale n. 740/DG del 28.06.2007 contiene, agli atti, "parere favorevole all'adozione delle misure di carattere straordinario e temporaneo" da parte dell'Assessorato alla Sanità, ribadito da un ulteriore parere favorevole dell'Assessorato alla proroga di tale provvedimento nel 2008 ... tutte le deliberazioni aziendali che da allora hanno prorogato, in genere semestralmente, tale affidamento esterno fanno riferimento alla situazione straordinaria di necessità e della persistenza della criticità, sempre presente nel tempo e di fatto hanno consolidato tale tipologia di rapporto"*;

VISTA la nota prot. n. 364910/GR/11/16 del 26 giugno 2014 della Direzione Regionale Salute e Integrazione Socio Sanitaria nella quale sono state riassunte brevemente le azioni intraprese dall'Amministrazione regionale sulla materia a far data dal 2008 ed, inoltre, a seguito dell'inserimento della società nella piattaforma SAASS in virtù di dispositivo sopraccitato, è stato chiesto alla Asl di integrare l'attestato di conformità della struttura ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui al DPCA 90/2010 ai fini dell'accreditamento istituzionale e di trasmettere la convenzione in essere stipulata tra la Asl medesima e la Società Ria h riabilitazione S.r.l.

VISTA la nota prot. n. 29636/08/08/2014 (acquisita al protocollo in data 19 agosto 2014 prot. n. 470270/GR/11/16) con la quale il Direttore generale della Asl di Rieti ha trasmesso il parere favorevole della Commissione di Verifica del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Rieti, prot. n. 29606 del 08/08/2014 dal quale si rileva che il suddetto presidio *" ... è conforme ai requisiti strutturali tecnologici organizzativi di cui al DCA n. 90/2010 e s.m.i. per l'esercizio in autorizzazione e accreditamento delle seguenti attività*

- *Riabilitazione ambulatoriale per persone con disabilità*
- *Riabilitazione in regime domiciliare per persone con disabilità complessa"*

VISTA, altresì, la nota prot. n. 30461 del 19 agosto 2014 (acquisita in data 28 agosto 2014, prot. n. 478846/11/16) con la quale la Asl Rieti ha trasmesso la deliberazione n. 328/DG del 30.06.2014 concernente: *"Affidamento della prosecuzione della fornitura di piani di trattamento di riabilitazione non residenziale estensiva alla struttura autorizzata ex art. 26 L. 833/78, "Ria h Riabilitazione S.r.l.""*;

DATO ATTO che con la delibera sopraccitata la Asl intende affidare a far data dal 01/07/2014, per il tempo strettamente necessario alla emanazione del decreto di autorizzazione e di accreditamento istituzionale, e comunque per un periodo non superiore a mesi sei, al Centro Ria h Riabilitazione S.r.l. di Rieti la prosecuzione dei contratti in essere tra la Asl e la Società medesima per la fornitura di trattamenti terapeutico riabilitativi estensivi ai minori in carico alla UOC Materno Infantile;

VISTA la nota prot. n. 530475/GR/11/16 del 25 settembre 2014 con la quale è stato chiesto di integrare il parere espresso specificando le modalità di erogazione (estensiva – mantenimento) dei trattamenti in regime di accreditamento nonché il numero degli stessi;

PRESO ATTO, altresì, della integrazione prot. n. 38295 del 22 ottobre 2014 (acquisita tramite PEC in data 22/10/2014 prot. n. 588073/11/16) con la quale il Direttore generale della Asl di Rieti, ha trasmesso la comunicazione prot. n. 37082/13.10.2014 del Dipartimento di Prevenzione, dove si specifica quanto segue:

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

*“La struttura “Ria h Riabilitazione S.r.l.” è autorizzata per le seguenti prestazioni:*

- 100 trattamenti ambulatoriali giornalieri per persone con disabilità
- 60 trattamenti domiciliari per persone con disabilità complessa

*Per ciò che riguarda le modalità di erogazione, le prestazioni sono attualmente erogate in modalità estensiva ....(omissis)”*

CONSIDERATA, la carenza di servizi assistenziali relativi alla riabilitazione H infantile nella provincia di Rieti, come si rileva dalla nota del sindaco di Rieti prot. n. 30601 del 05.06.2014;

CONSIDERATA, altresì, l'importanza della riabilitazione precoce in età evolutiva e, soprattutto, di quella erogata in regime ambulatoriale;

RICHIAMATO, il D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. in particolare l'art. 8 quater comma 1 recita

*“L'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private ed ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti*

*2. La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies ...”*

*7. nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolta e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso”*

TENUTO CONTO, al riguardo, che l'Azienda competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume dell'attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento;

CONSIDERATO altresì che le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

RITENUTO, di confermare l'autorizzazione all'esercizio in favore della Società Ria h Riabilitazione S.r.l. (00952240570), sede legale via dell'Industria, 27 Cittaducale, (RI), in qualità di gestore del Centro di riabilitazione denominato “Ria h riabilitazione” piazza Vittorio Bachelet, 22, Rieti per le seguenti attività

- 100 trattamenti ambulatoriali giornalieri
- 60 trattamenti domiciliari per persone con disabilità complessa

e di procedere all'accreditamento istituzionale della struttura medesima per

- 100 trattamenti ambulatoriali giornalieri, modalità estensiva
- 60 trattamenti domiciliari per persone con disabilità complessa, modalità estensiva

DECRETA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono formalmente richiamate e che formano parte integrante del presente provvedimento

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

di confermare l'autorizzazione all'esercizio in favore della Società Ria h Riabilitazione S.r.l. (P.IVA 00952240570), sede legale via dell'Industria, 27 Cittaducale, (RI), in qualità di gestore del Centro di riabilitazione denominato "Ria h riabilitazione" piazza Vittorio Bachelet, 22, Rieti per le seguenti attività

- 100 trattamenti ambulatoriali giornalieri
- 60 trattamenti domiciliari per persone con disabilità complessa

di procedere all'accreditamento istituzionale della struttura medesima per

- 100 trattamenti ambulatoriali giornalieri, modalità estensiva
- 60 trattamenti domiciliari per persone con disabilità complessa, modalità estensiva

La direzione sanitaria è affidata al dott. Raffaele Jacoboni, nato a Rieti il 26/07/1948, laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università di Perugia, iscritto all'ordine dei Medici – Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Rieti con n. d'ordine 00632 dal 21/05/1975 ed in possesso della specializzazione in Ortopedia conseguita presso l'Università di Roma La Sapienza.

La Società Ria h Riabilitazione S.r.l. (P.IVA 00952240570), sede legale via dell'Industria, 27 Cittaducale, (RI), è tenuta alle disposizioni di cui alla L.R. n. 4/2003 e ss.mm.ii. in particolare Capo III "Disposizioni in materia di accreditamento istituzionale" e al R.R. n. 2/2007 e ss.mm.ii., in particolare Capo IV – "Verifiche periodiche, vigilanza, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione".

La Società medesima dovrà inoltre comunicare le variazioni riguardanti la struttura (ampliamento, trasformazione o trasferimento della struttura medesima), la tipologia delle prestazioni, l'assetto organizzativo (sostituzione del direttore sanitario), l'assetto gestionale della attività (variazione della titolarità della gestione) secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è tenuta alla vigilanza sulla permanenza dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e quelli ulteriori di accreditamento secondo quanto previsto dalla L.R. 4/2003 e s.m.i.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i.

L'accreditamento istituzionale viene rilasciato secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 502/1992, comma 7, dell'art. 8 quater che recita: " nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L'eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell'accreditamento temporaneamente concesso "

L'Azienda competente per territorio è tenuta alle verifiche sulla permanenza dei requisiti di accreditamento nonché del volume dell'attività svolta e della qualità dei risultati raggiunti, entro sei mesi dal rilascio del presente provvedimento.

Segue decreto n.

IL COMMISSARIO AD ACTA  
(deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013)

Le attività autorizzate e accreditate con il presente provvedimento potranno essere soggette a successivi processi di riorganizzazione, riconversione o rimodulazione sulla base degli atti di pianificazione e programmazione sanitaria che la Regione riterrà di adottare.

Il presente provvedimento è notificato alla Società Riah Riabilitazione S.r.l. (P.IVA 00952240570), sede legale via dell'Industria, 27 Cittaducale, (RI), tramite PEC camerale ed all'Azienda ASL di Rieti tramite PEC.

Il presente provvedimento sarà, altresì, disponibile sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Argomenti – Sanità".

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi) decorrenti dalla data di notifica.

Nicola Zingaretti

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nicola Zingaretti', written over the printed name. The signature is fluid and cursive, extending to the right with a long horizontal stroke.